

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'art. 1, comma 1:*

L'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, recante "Assessment del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Risultato di amministrazione esercizio finanziario 2014.* - 1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014, determinato per i fondi liberi in 1.868.846.834,37 euro sulla base delle risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario 2014, al netto del debito autorizzato e non contratto di euro 145.000.000,00, è ripianato in sette esercizi a decorrere dal 2015 a quote costanti ciascuna pari a euro 246.263.833,48, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente è adottato il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

3. La quota di disavanzo dell'esercizio finanziario 2014 relativa al debito autorizzato e non contratto pari ad euro 145.000.000,00 di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è ripianata nell'esercizio finanziario 2015.

4. Il disavanzo complessivo alla data del 1° gennaio 2015, determinato per effetto del riaccantonamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delib. G.R. 10 agosto 2015, n. 204 Allegato 5/2 in 6.963.105.178,16 euro, al netto del risultato della gestione dell'esercizio finanziario 2014 pari ad euro 1.868.846.834,37, di cui al comma 1, e delle somme già iscritte nei fondi per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale per l'esercizio finanziario 2015 pari a 168.832.187,75 euro relativa ai fondi liberi è ripianato in trenta esercizi a quote costanti pari a 164.180.871,87 euro ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 4, comprensivo del disavanzo all'1 gennaio 2015 di euro 1.931.548.244,41, è determinato anche in riferimento alle quote accantonate e vincolate di seguito indicate:

<b>Parte accantonata</b>	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	55.439.708,59
- Accantonamento residui perenti	486.358.750,03
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>541.798.458,62</b>
<b>Parte vincolata</b>	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	314.194.635,63
- Vincoli derivanti da trasferimenti	4.122.251.959,64
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>4.436.446.595,27</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
	53.311.879,87
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>53.311.879,87</b>

6. Per effetto della determinazione del disavanzo complessivo di cui al comma 4 le quote del risultato di amministrazione vincolato sono rideterminate rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017 in euro 4.439.778.521,91, 4.950.727.671,08 e 4.608.629.250,02 euro.

7. *L'ecedenza del totale dei residui attivi reimputati rispetto al totale dei residui passivi reimputati per effetto del riaccantonamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015, al netto delle somme già accantonate nel Fondo pluriennale vincolato per gare non perfezionate, pari ad euro 3.135.722.963,95 è destinata alla copertura del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 rideterminato dal riaccantonamento medesimo, in trenta quote annue costanti di 104.524.098,80 euro ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.*

8. *Per effetto di quanto disposto al comma 7 il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 4, è ridotto dell'importo di cui al comma 7 e la quota costante pari a 164.180.871,87 euro di cui al medesimo comma 4 è rideterminata in 59.656.773,07 euro.*».

*Nota all'art. 3, comma 1:*

L'articolo 54 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Rendicontazione e controlli della spesa dei programmi comunitari e nazionali.* - 1. I rimborsi ricevuti dalla Commissione europea per le spese sostenute per la copertura della quota parte degli oneri, anche accessori, relativi al personale esclusivamente impegnato in attività riferibili direttamente alla preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo, certificazione e audit, monitoraggio a valere sull'Asse dell'assistenza tecnica previsto da ciascun Programma operativo della Regione cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei, compresi quelli per lo sviluppo rurale e per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020, sono riversati in entrata del bilancio della Regione.

2. *comma abrogato.*

3. *comma abrogato.*».

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1108

«Ulteriori variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Baccei) il 19 novembre 2015.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 27 novembre 2015. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 237 del 10 dicembre 2015, n. 239 del 16 dicembre 2015 e n. 240 del 17 dicembre 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 240 del 17 dicembre 2015.

Relatore: Vincenzo Vinciullo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 303 del 23 dicembre 2015 e n. 304 del 29 dicembre 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 304 del 29 dicembre 2015.

**(2015.1.47)017**

LEGGE 31 dicembre 2015, n. 32.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2016.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione*

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 29 febbraio 2016, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2016, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 21 dicembre

2015 nonché secondo la nota di variazioni contenente gli effetti della presente legge.

Art. 2.

*Disposizioni in materia di variazioni di bilancio*

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015.

Art. 3.

*Rapporti finanziari Stato-Regione*

1. Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento alla Regione, da parte dello Stato, delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della stessa, per un importo stimato in 500.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, il medesimo importo è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di seguito indicate:

- Missione 1, Programma 4 (capitolo 219205) 448.845 migliaia di euro;
- Missione 1, Programma 10 (capitolo 212015) 22.000 migliaia di euro;
- Missione 20, Programma 1 (capitolo 215744) 29.155 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 riconosciute alla Regione sono destinate al ripristino delle autorizzazioni di spesa in misura proporzionale agli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2.

Art. 4.

*Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario*

1. Al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione" sono sostituite con le seguenti: "con esclusione delle aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale e".

Art. 5.

*Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2015*

1. In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dall'1 gennaio 2016, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza al 31 dicembre 2015 o in scadenza nel corso dell'anno 2016, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 2016.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 dicembre 2015.

Assessore regionale  
per l'economia

CROCETTA  
BACCEI

NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'art. 1, comma 1:*

L'articolo 43 e il punto 8 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." così rispettivamente dispongono:

«Art. 43 - *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*. 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.»

«8. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*. 8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.»

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiori a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;

2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;

3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente